

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4205 del 20/08/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001, ARTT. 5, 6. E 31 EFSA - DOMANDA 21/05/2018DI VARIANTE SOSTANZIALE A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO SANITARIO E IRRIGUO PER AREE VERDI DI PERTINENZA AZIENDALE, IN COMUNE DI PARMA(PR), VIA CARLO MAGNO 1A. PROCEDIMENTO PR 11A0018/18VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4385 del 16/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 4/2018 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall' accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "condizionalita' ex-ante tematiche FEARS" punto 6.1 "settore delle risorse idriche";

-la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;

-la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

-le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, n. 88/2016, n. 114/2017 e n. 58/2018 con cui è stato conferito e confermato al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO INOLTRE che in data 21/05/2018 il Signor Bernhard Url, in qualità di legale rappresentante della European Food Safety Authority (EFSA) ha presentato istanza di variante sostanziale per alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di PARMA(PR), rilasciata con atto n. 7815 del 28/06/2011 e successivamente rinnovata con atto n. 2516 del 25/07/2016, per uso igienico e irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale, con portata massima di l/s 1,1 e un quantitativo prelevabile massimo di m3/anno 6000.

RITENUTO, che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella scheda pozzo di cui sopra), è da ritenersi mediamente congruo rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO, che la variante richiesta, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

Accertato:

-che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;

-che il pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;

-che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e i.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG 15162 del 18/07/2018, espresso in senso favorevole

ACCERTATO che, nei termini di legge, l' Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell' art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obbiettivi di Piano a scala distrettuale".

Verificato:

-che sul BURER n. 191 del 27/06/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante alla concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

-che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

-che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso igienico sanitario irriguo per aree verdi, quale uso prevalente, di cui all'art. 152, comma 1, lettere F e D;

-che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);

-che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, nel caso di derivazione destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, quando la risorsa è quantificabile per tipologia d'uso, è da ascrivere, ai fini della determinazione alla somma dei canoni previsti, nel caso di specie la richiesta concessione, rientra nella categoria "uso igienico sanitario "di cui all'art. 152, comma 1, lett. F e "uso irriguo per aree verdi di pertinenza aziendale" lett. D, pertanto il canone annuo 2018 è rideterminato in € 324,90 di cui 162,45 già corrisposti e obbligo di integrazione di € 162,45 da

versare prima della sottoscrizione del Disciplinare d'uso;

-che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

-che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

-per l'anno in corso al versamento del relativo canone, prima del ritiro del presente provvedimento;

-a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

-che sulla base dell'istruttoria esperita, la variante alla concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

-che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 ("DIRETTIVA DERIVAZIONI").

ATTESTATA la regolarità amministrativa.

D E T E R M I N A

a) di accordare all'European Food Safety (EFSA) con sede legale in Comune di PARMA(PR), Via Carlo Magno n. 1A, Codice Fiscale/P. IVA 92126430344, fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per aumento del volume alla concessione di derivazione d'acqua pubblica in comune di PARMA (PR) per uso igienico e irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale, rilasciata con atto n.7815 del 28/06/2011 e successivamente rinnovata con atto n. 2516 del 24/07/2016 con una portata massima pari a 1,1 l/s e per un quantitativo non superiore a m3/anno 6000 secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d'uso allegato al presente provvedimento che annulla e sostituisce quello allegato alla Determinazione n. 2516 del 24/07/2016;

b) di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell'art. 95 del DLgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idonei e tarati DISPOSITIVI DI MISURAZIONE delle portate e dei volumi di acqua derivata (con misuratori separati per gli usi richiesti irriguo ed igienico sanitario) (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

c) di stabilire che la concessione ha validità **fino al 25/07/2021**;

d) di dare atto che il concessionario è tenuto:

e) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate in premessa;

f) di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del

Bilancio Regionale:

g) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

h) di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

i) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

l) di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente e pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli
Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.